



*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Urbanistica Piemonte Orientale*

*urbanistica.est@regione.piemonte.it*

*PEC urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it*

*caterina.silva@regione.piemonte.it*

*I dati di Protocollo associati al documento  
sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

*Classif. 11.100/GESPAE/873/2025A/A1600A*

*Rif. n. 152238/A1600A del 09/10/2025*

Al Responsabile del Procedimento

PROVINCIA DI NOVARA (NO)

SETTORE AMBIENTE - Funzione Sviluppo Eco-  
sostenibile

PEC: protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

e p.c. Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola  
e Vercelli

Corso Cavallotti n. 27

28100 – NOVARA

PEC: sabap-no@pec.cultura.gov.it

Al Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere

c.a. Dott.ssa Paola Elena BERNARDELLI

S E D E

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Parte III  
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32  
Comune: CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)  
Intervento: Ampliamento cava di ghiaia e sabbia in loc. Glisente (M1808N)  
Proponente: LUNA ROSSA S.R.L.

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX  
ART. 19 D.LGS N. 152/2006 E S.M.I. - CAT. PROG. 8I ALL. IV PARTE II D.LGS N.  
152/2006 - CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITA' ASINCRONA.  
Osservazioni.**

Con riferimento alla nota di codesta Provincia di NOVARA (NO) prot. 29200 del 08/10/2025, qui pervenuta in data 09/10/2025, relativa alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 19 Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., di pubblicazione degli elaborati sul sito web istituzionale della Provincia stessa e di convocazione della conferenza di servizi in modalità asincrona per il giorno 13/11/2025,

vista la documentazione progettuale reperibile all'indirizzo elettronico <https://via.provincia.novara.it/> segnalato nella nota sopracitata,

considerato che il progetto consiste nella prosecuzione ed ampliamento degli interventi estrattivi della "Cava di ghiaia e sabbia in località Glisente", la cui ultima autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva risulta dagli atti risalente all'anno 2014 per la durata di anni cinque;

l'attuale area di cava, per una superficie di circa 19.210 m2 sarà estesa principalmente verso S-SE per ulteriori 49.398 m2, per una superficie complessiva di circa 68.608 m2. Il giacimento sfruttabile risulta in parte costituito dai volumi residui già a suo tempo autorizzati, per circa 30.008 m3, localizzati sul piazzale di fondo cava e sul fianco occidentale, cui si aggiungono i volumi di ampliamento per circa 436.576 m3 (volume totale di scavo in banco circa 466.584 m3).

Gli interventi di riprofilatura morfologica e recupero ambientale saranno progressivamente eseguiti mantenendo l'impostazione già autorizzata, con recupero di tipo naturalistico, con fasce boscate, arbustive e radure inerbite,

negli elaborati progettuali si segnala che gli interventi in progetto risultano ricadenti in ambiti soggetti a tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004, art. 142, c.1, lettera g) (*"i territori coperti da foreste e da boschi (...)"*);

la ricognizione della Tav. P2 del Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, segnala inoltre nel territorio comunale di Castelletto Sopra Ticino (NO) la presenza di zone gravate da usi civici - beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett h) del Dlgs. 42/2004 - sebbene non puntualmente delimitate, la cui presenza risulta pertanto da accertare sulle aree del richiesto ampliamento,

ciò premesso si osserva quanto segue.

Dall'esame della documentazione fornita si desume che le attività in ampliamento comporteranno la trasformazione di una estesa superficie boscata, qualificata come querco-carpineto, con conseguente sacrificio della componente vegetazionale, indicato negli atti come "moderatamente negativo", e con una incidenza percettiva sul contesto paesaggistico circostante da valutare attentamente, visto anche il protrarsi delle lavorazioni nel tempo (stimato in un decennio),

la documentazione approntata non approfondisce peraltro adeguatamente gli aspetti sopra evidenziati, ai fini della compiuta valutazione del progetto proposto nella presente fase procedurale;

quanto sopra premesso, si evidenzia pertanto l'opportunità di valutare più attentamente l'impatto evidenziato sulla componente vegetazionale, anche considerando in alternativa una riduzione dell'estensione della coltivazione, approfondendo altresì adeguatamente gli impatti percettivi tenuto conto dei rapporti di intervisibilità ivi esistenti anche in relazione alla prossimità con nuclei abitati, ed alla luce della modalità di coltivazione prospettata e della morfologia del terreno, il

tutto anche mediante opportuni fotoinserimenti estesi ad un adeguato intorno dell'area di intervento, per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza della soluzione progettuale prescelta nei riguardi del contesto paesaggistico; in relazione a quanto sopra si chiede altresì di definire puntualmente gli interventi di mitigazione e di compensazione previsti, anche ai sensi della normativa di settore vigente.

Ad ogni buon fine si anticipa che, nelle eventuali successive fasi procedurali integrate con i profili autorizzativi, qualora le superfici boscate da compromettere per il prosieguo delle attività in corso e per il richiesto ampliamento eventualmente determinassero, come parrebbe, un'estensione superiore a 30.000 metri quadrati, la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica - ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.r. 32/2008, è in capo alla Regione; in caso contrario, l'autorizzazione è delegata al Comune, che deve risultare idoneo all'esercizio di tale funzione ai sensi dell'art. 3, comma 2 della stessa legge regionale.

Ai fini dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica inoltre si segnala che il progetto definitivo dell'opera soggetto alle procedure autorizzative ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 12.12.2005 (Relazione paesaggistica) e dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte.

Distinti saluti

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Alida Fiandaca*

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Caterina SILVA**  
*(Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005)*